



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI-----
SERVIZIO 7 – AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI RIFIUTI ED AIA

IL DIRIGENTE GENERALE

Ditta SYNDIAL s.p.a. P.IVA 09702540155.

Modifica ed integrazione al DDG 1262 del 26/09/2017 per un impianto di ricerca e sperimentazione, denominato "FORSU", autorizzato ai sensi dell' art. 211 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla produzione di "BIO OLIO", da realizzarsi presso lo stabilimento "Raffineria di Gela S.p.A." sito in località Piana del Signore - 93012 Gela (CL)

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il D.P.R. n. 8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. N. 1494 DEL 27/10/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 Autorizzazioni Impianti ed AIA all'Arch. Antonino Rotella;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTO il D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";

- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la Delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza prot. n. 47190 del 14/11/2017 della Ditta Syndial S.p.A. con sede legale in Piazzale Boldrini 1, San Donato Milanese (MI), assunta al prot. n. 34600 del 05/08/2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale è stata richiesta la modifica ed integrazione del D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017 che ha autorizzato la ditta, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla realizzazione e gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione denominato "FORSU" per la produzione di "BIO OLIO", da realizzarsi presso lo stabilimento "Raffineria di Gela SpA" sito in località piana del Signore - 93012 Gela (CL)
- CONSIDERATO che la modifica richiesta, riguarda nello specifico:
- 1- la eliminazione all'art.1 del D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017 dopo le parole "BIO OLIO" delle parole "denominato FORSU". In particolare, la parola FORSU, deve intendersi riferita alla denominazione generale dell'impianto, al rifiuto sottoposto a sperimentazione cioè "Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano", in quanto il "BIO OLIO" è da intendersi solo il prodotto in uscita dalla sperimentazione;
 - 2- la eliminazione all'art.2 del D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017, dell'equivalenza tra il "BIO OLIO" e il "CSS", specificando meglio che ... "la sperimentazione avrà la finalità di produrre un BIO OLIO avente caratteristiche conformi all'art. 184 ter del D.Lgs 152/06, con cui a seguito di una operazione di recupero si ottiene "l'end of waste" ... ;
 - 3- che vengano inseriti, tra i rifiuti oggetto della sperimentazione, i rifiuti aventi codici CER 200108 e CER 200302 già presenti nell'istanza prot. n. 47190 del 14/11/2017 e che per

mero errore dattilografico non sono riportati nel DDG 1262 del 26/09/2017;

4- di aggiungere, tra gli impianti indicati all'art. 2 dai quali la ditta potrà ricevere il rifiuto da sottoporre a sperimentazione, l'impianto consortile situato in Ragusa, C.da Cava dei Modicani autorizzato con DDS 223 del 09/03/2016;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*, acquisita agli atti durante l'istruttoria che ha portato al rilascio del D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta con la quale viene dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 83 comma 3 del D.Lgd 159/11 - Codice Antimafia- non è soggetta al rilascio della documentazione Antimafia in quanto partecipata e controllata ai sensi dell'art. 2359 - comma 1 - n.1 del Codice Civile da ENI S.p.A. e quindi per tramite di questa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisita agli atti durante l'istruttoria che ha portato al rilascio del D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017;

VISTO il patto d'integrità acquisito agli atti durante l'istruttoria che ha portato al rilascio del D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;

VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata in data 06/09/2017, acquisita agli atti durante l'istruttoria che ha portato al rilascio del D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

RITENUTO di poter procedere alla modifica ed integrazione del D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017 secondo quanto riportato in premessa;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

L' art.1 del decreto D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017, è sostituito dal presente art. 1 come di seguito riportato:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato alla ditta Syndial S.p.A. con sede legale in Piazzale Boldrini 1, San Donato Milanese (MI), il progetto per la realizzazione e la gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione, denominato "FORSU", per la produzione di "BIO OLIO", da realizzarsi presso lo stabilimento "Raffineria di Gela SpA" sito in località piana del Signore - 93012 Gela (CL).

La sperimentazione è concessa per un periodo di 2 anni a partire dalla data del presente provvedimento e può essere prorogata, previa verifica dei risultati raggiunti, al massimo per altri due anni.

ART. 2

L' art.2 del decreto D.D.G. n. 1262 del 26/09/2017, è sostituito dal presente art. 2 come di seguito riportato:

I rifiuti ammessi al trattamento di sperimentazione sono i seguenti:

CER	190501	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
CER	190503	compost fuori specifica
CER	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
CER	200302	rifiuti dei mercati

La ditta potrà ricevere il rifiuto da sottoporre a sperimentazione dalla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Sud S.c.a.r.l), sede piazza San Francesco n.9 Gela (CL) – impianto di compostaggio consortile situato in Gela c.da Brucazzi" autorizzato con determina n.114 del 03/05/2010 dall'assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità e dall'impianto consortile situato in Ragusa, C.da Cava dei Modicani autorizzato con DDS 223 del 09/03/2016 nella disponibilità della S.R.R. di Ragusa.

La sperimentazione consisterà nel sottoporre la "Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano" ad una operazione di recupero R3 (*recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi*) e avrà la finalità di produrre un "BIO OLIO" avente caratteristiche conformi all'art. 184 ter del D.Lgs 152/06, con cui a seguito di una operazione di recupero si ottiene "l'end of waste", ovvero:

- la sostanza è comunemente usata per scopi specifici (combustibile)*
- esiste un mercato per tale sostanza (mercato olii pesanti)*
- la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili (norma UNI15359)*
- l'utilizzo della sostanza non porterà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla natura (entrà nel mercato degli oli combustibili)*

La portata massima di alimentazione dell'impianto di sperimentazione è pari a 30 kg/h.

Si assumerà un funzionamento in continuo (h24) per 300 giorni all'anno per un quantitativo massimo di rifiuto trattato pari a 216 tonn/anno ed una capacità di trattamento giornaliera inferiore a 5 tonn/giorno.

ART. 3

In uscita dal processo sono previsti i seguenti prodotti/effluenti:

- una fase organica oleosa "BIO OLIO" con caratteristiche di cui alla tab. 11 e tab. 12 della relazione di integrazione presentata a margine della conferenza dei servizi del 18/10/2016
- una fase gassosa costituita principalmente da CO2 la cui composizione dovrà essere riscontrata in base ai dati dichiarati in tab. 7 e tab. 8 della relazione di integrazione presentata a margine della conferenza dei servizi del 18/10/2016

- una fase solida affine alla fase organica (residuo) identificabili come rifiuti con codici CER 100104* e CER 100113* le cui proprietà dovranno essere riscontrate nel corso della sperimentazione
- una sospensione acquosa ad elevato COD avente codici CER 161001/161002/161003/161004 e i cui dati e proprietà dovranno essere riscontrati in base alle teb. 9 e tab. 10 della relazione di integrazione presentata a margine della conferenza dei servizi del 18/10/2016

ART. 4

Il presente provvedimento è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- L'impianto di sperimentazione dovrà essere realizzato conformemente al progetto presentato;
- L'area adibita a messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso, dovrà avere le caratteristiche di cui all'allegato 5 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii
- Dovrà essere predisposto un *quaderno di lavoro* numerato e vidimato da ARPA ST CL nel quale si riportino almeno i seguenti dati:
 1. quantitativo di campione per singola prova
 2. condizioni di processo (temperatura pressione, tempo di reazione, ecc)
 3. composizione chimica del campione
 4. bilancio ponderale della prova

e quanto ancora ritenuto necessario per una corretta descrizione del protocollo sperimentale ed avere il formale assenso dell'ARPA stessa;

- dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico del processo ai sensi della normativa vigente da consegnare alla fine della sperimentazione;
- dovrà essere predisposto un report contenente i dati di uscita dal punto di emissione. Tale report sarà parte integrante del quaderno di lavoro;
- dovrà essere predisposta una Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. da consegnare alla fine della sperimentazione;
- dovrà essere effettuata la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dal processo da allegare al quaderno di lavoro;
- dovrà essere predisposto un bilancio ambientale di tutto il progetto come prescritto da ARPA che sarà oggetto di valutazione dei risultati della sperimentazione;
- devono essere effettuati controlli, anche analitici, per la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso con il processo di recupero dell'impianto;
- deve essere trasmesso, ad ARPA ST Caltanissetta e Libero Consorzio comunale di Caltanissetta un report trimestrale della gestione dell'impianto, contenente i dati significativi dell'attività di recupero;
- dovrà essere data comunicazione all'A.R.P.A. S.T. di Caltanissetta e Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, con un preavviso di almeno 20 giorni, dell'avvio della sperimentazione al fine di effettuare una prima verifica. Successivamente tali verifiche dovranno essere effettuate con cadenza almeno semestralmente, relazionando gli esiti a questo Dipartimento;
- la sperimentazione sarà accompagnata da un quaderno di laboratorio ove saranno registrati i dati di processo raccolti (tra i quali: le quantità trattate ed i prodotti ottenuti). Il quaderno di laboratorio dovrà essere disponibile ai controlli dell'ARPA e del Libero Consorzio;
- il responsabile tecnico dovrà assicurare che la conduzione dell'impianto avvenga nel rispetto e salvaguardia della salute e della sicurezza del personale e dell'ambiente;
- l'attività di gestione dell'impianto non deve comportare utile economico;
- l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto della presente autorizzazione e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
- devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori ed in particolare la normativa antincendio;

- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
- per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto ai sensi della L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5

L'esito finale della sperimentazione sarà valutato in sede di conferenza dei Servizi. A tal fine la ditta dovrà fare apposita comunicazione trasmettendo a questo Dipartimento, all'A.R.P.A. S.T. di Siracusa ed alla Provincia regionale di Siracusa, una relazione conclusiva contenente tutte le informazioni utili alla verifica ed alla valutazione del processo.

ART. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 205/2010.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Gela, al Libero consorzio comunale di Caltanissetta, ad ARPA ST Caltanissetta, ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 8

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;

ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Si approva il Patto di Integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 12

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 13

Il Libero consorzio comunale di Caltanissetta, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, anche avvalendosi dell'A.R.P.A. S. T. di Caltanissetta, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Il Libero consorzio comunale di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. S. T. di Caltanissetta.

ART. 14

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n.1199/1971.

ART. 15

Il presente decreto sarà notificato alla ditta Syndial S.p.A., e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Gela, Comune di Ragusa, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Prefettura di Caltanissetta, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Caltanissetta, A.R.P.A. S.T. di Ragusa, SRR di Ragusa, Servizio I V.A.S – V.I.A. - Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Area 2 – UTA Caltanissetta - Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A.

Palermo, li **29 MAR 2018**

Il Dirigente del Servizio 7
autorizzazioni impianti ed AIA
(Arch. Antonino Botella)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)